

Il “Cartello del Bagno”: la posizione di ANGAISA



“La Commissione europea ha inflitto a 17 produttori di attrezzature per sale da bagno ammende per un totale di 622 250 783 euro per avere partecipato a un cartello di fissazione dei prezzi, riguardante sei paesi dell'UE. L'elenco delle imprese multate, nel quale figurano aziende ben note, comprende Artweger, Cislal, Dornbracht, Duravit, Duscholux, Grohe, Hansa, Ideal Standard, Kludi, Mamoli, Masco, Roca, RAF, Sanitec, Teorema, Villeroy & Boch e Zucchetti. Il cartello, che ha funzionato per 12 anni, riguardava prodotti quali lavabi, vasche da bagno, rubinetteria ed accessori da bagno. Essendo stata la prima impresa a fornire informazioni sul cartello, Masco ha beneficiato dell'immunità integrale dal pagamento delle ammende prevista dal programma di trattamento favorevole operato dalla Commissione. Cinque imprese si sono viste ridurre l'ammenda, a causa della loro probabile incapacità contributiva determinata dalle rispettive condizioni finanziarie.

“Le 17 imprese hanno fissato per 12 anni i prezzi delle vasche da bagno, dei lavabi, della rubinetteria e di altri accessori da bagno in sei paesi, la cui popolazione complessiva ammonta a 240 milioni di persone. Il cartello ha danneggiato imprese quali, per esempio, i costruttori edili e gli idraulici e, in ultima analisi, un grande numero di famiglie. Tuttavia, poiché l'obiettivo dell'applicazione delle norme anti-trust non è quello di provocare la rovina delle imprese in difficoltà finanziarie, la Commissione ha ridotto le ammende inflitte a cinque di queste, portando l'importo ad un livello adeguato alla loro situazione. Le imprese possono essere certe che la Commissione continuerà la sua lotta contro i cartelli e che il livello delle ammende continuerà ad essere

tale da scoraggiarle dall'adottare pratiche illegali”, ha dichiarato Joaquín Almunia, vicepresidente della Commissione e commissario responsabile della concorrenza. Dalla decisione della Commissione risulta che, tra il 1992 e il 2004, 17 imprese hanno concordato il prezzo di vendita di attrezzature ed accessori per sale da bagno in Germania, Austria, Italia, Belgio, Francia e Paesi Bassi. Le operazioni di coordinamento si sono svolte nel corso delle riunioni di 13 associazioni nazionali di categoria in Germania (più di 100 riunioni), Austria (più di 80), Italia (65) e inoltre in Belgio, Francia e Paesi Bassi e nel quadro di contatti bilaterali. Il coordinamento si è concretizzato nella fissazione degli aumenti di prezzo, dei prezzi minimi e degli sconti e nello scambio di informazioni commerciali sensibili. Tali pratiche rappresentano violazioni molto gravi delle norme UE in materia di concorrenza e sono vietate dall'articolo 101 del trattato UE. Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto dell'incidenza del cartello sulle vendite delle imprese, della natura molto grave dell'infrazione e della lunga durata del cartello. Masco, impresa statunitense le cui principali controllate sono Hansgrohe e Hülpe, ha ottenuto l'immunità integrale nel quadro del programma di trattamento favorevole, in quanto è stata la prima impresa a fornire alla Commissione informazioni sul cartello. La Commissione ha inoltre tenuto conto della collaborazione di Grohe (Germania) e di Ideal Standard (Stati Uniti), riducendo ad entrambe le ammende del 30%. Eccezionalmente, le ammende di tre imprese sono state ridotte del 50% e quelle di altre due imprese del 25%, a causa della loro difficile situazione finanziaria. Complessivamente, dieci imprese hanno invocato l'incapacità contributiva: per valutare tali dichiarazioni, la Commissione ha preso in esame i più recenti rendiconti finanziari, i rendiconti finanziari provvisori relativi all'anno in corso e le proiezioni future, numerosi parametri finanziari che misurano la solidità, la redditività, la solvibilità e la liquidità delle imprese, nonché i rapporti con le banche e con i soci.”

La notizia della sanzione comminata dalla Commissione Europea, di cui abbiamo riportato sopra un estratto del relativo comunicato stampa (ripreso nei giorni scorsi da diverse testate italiane e di altri Paesi europei) ha suscitato clamore e preoccupazione, dando luogo anche a qualche interpretazione errata, che potrebbe ingenerare dubbi ed equi-

vo. In particolare, sul sito internet del “Messaggero”, è apparso questo inciso:

“L'inchiesta ha stabilito che il cartello è stato deciso attraverso incontri delle 13 associazioni di commercio nazionali svoltesi in Germania (oltre 100 appuntamenti), Austria (oltre 80), Italia (oltre 65) e anche in Belgio, Francia e Olanda attraverso incontri bilaterali”.

A tale proposito il Presidente ANGAISA Mauro Odorisio ha ribadito l'assoluta estraneità dell'Associazione (unica Associazione di categoria italiana della distribuzione idrotermosanitaria) rispetto a qualsiasi comportamento o iniziativa atti a promuovere o favorire l'adozione di pratiche illegali da parte dei fornitori. “Qualsiasi coinvolgimento diretto o indiretto di un'associazione di commercianti, oltre che improprio, sarebbe francamente paradossale – sottolinea Odorisio – se si considerano gli effetti distortivi che tali accordi hanno prodotto sul nostro Mercato, e che hanno danneggiato gravemente non soltanto costruttori, idraulici e famiglie, ma anche, innegabilmente e direttamente, le aziende distributrici”.

Il Presidente ANGAISA ha stigmatizzato il comportamento delle aziende colpite dalla sanzione della Commissione Europea: “Sono sorpreso e amareggiato: abbiamo purtroppo avuto una ulteriore conferma del fatto che talvolta le azioni di alcuni importanti “attori” della filiera, anziché essere caratterizzate da un rapporto di trasparenza ed effettiva collaborazione con i propri tradizionali partner, si traducono in comportamenti commerciali spregiudicati ed estremamente dannosi per l'intero comparto”.

Nel comunicato stampa, la Commissione Europea ha inoltre precisato:

“Qualsiasi privato o impresa vittima di un comportamento anticoncorrenziale, quale quello descritto, può ricorrere ai giudici degli Stati membri per richiedere il risarcimento del danno. Tanto la giurisprudenza della Corte quanto il regolamento 1/2003 del Consiglio ribadiscono che, nelle cause davanti ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita. Anche se la Commissione ha inflitto ammende alle imprese in questione, l'importo del risarcimento non deve necessariamente tenerne conto. La decisione sul cartello in questione verrà pubblicata sulle pagine del sito web relativo alla concorrenza della Commissione, non appena sarà disponibile una versione non riservata”.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. arch. Gianni Mari

MERCATO

ANGAISA presenta la prima edizione del Rapporto semestrale sul Mercato della Distribuzione ITS

Nei giorni scorsi è stata trasmessa a tutte le aziende associate la prima edizione del "Rapporto semestrale sul Mercato della Distribuzione ITS", realizzato in collaborazione con Reed Exhibitions Italia, la società che organizza, fra l'altro, Mostra Convegno Expocomfort. Questo primo numero è l'inizio di una lunga serie, che si propone di mettere a disposizione dei distributori, produttori e gruppi di distribuzione associati, un ulteriore contributo di conoscenza del Mercato, con l'obiettivo di aiutare le aziende ad orientarsi in questa situazione di grave crisi. Il rapporto semestrale si avvale anche dell'importante collaborazione dei professori Alberto Bubbio e Roberto Schiesari che, ormai da tempo, seguono le attività di ANGAISA. Essendo il primo prodotto di una nuova serie può essere soggetto a qualche imprecisione o smagliatura; per questo, invitiamo tutti i lettori ad inviare i propri commenti, critiche o suggerimenti a mari@angaisa.it. Ricordiamo inoltre che, in collaborazione con l'Ufficio Studi di Confcommercio, è stato recentemente realizzato l'Osservatorio vendite "destagionalizzato", il cui primo rapporto (che avrà cadenza mensile) presenta i risultati emersi dall'elaborazione dell'Osservatorio Vendite ANGAISA del mese di aprile 2010.

La serie destagionalizzata rappresenta i dati dal 2007 all'ultimo mese calcolato. I rapporti, che vengono trasmessi alle aziende associate mediante posta elettronica, sono comunque disponibili all'interno del portale associativo, nell'Area Riservata della sezione Mercato.

LINK: www.angaisa.it • Area Soci • Mercato.

Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Consult - Società di Ricerche strategiche di Mercato internazionali, specializzata nel settore dei materiali da costruzione e mercati correlati con sede a Londra (www.consultgb.com).

SETTORE SANITARIO

POLONIA

Comminata una multa a Praktiker Polska

L'Autorità Antitrust polacca ha comminato alla Praktiker polacca, emanazione della casa madre Praktiker tedesca, una multa di 9,4 milioni di € per un'inammissibile politica di prezzi condotta tra il 2000 ed il 2006.

SPAGNA

ROCA acquisisce il 50% di CRAVENA, produttore egiziano del settore del bagno per l'importo di 18 milioni di €.

SVIZZERA

Operazione di management by out su SPIRELLA. Il team di manager di SPIRELLA S.A. ha acquisito il pacchetto di maggioranza della società dalla LEIFHEIT AG; la SPIRELLA ha fatturato nel 2009 70 milioni di CHF e l'operazione non ha modificato l'assetto occupazionale dell'azienda.

SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

EUROPA

L'Unione Europea pensa di importare energia solare dal Sahara

La Commissione Europea per l'energia ha annunciato che entro i prossimi cinque anni importerà dal Nord Africa energia elettrica prodotta da impianti solari. L'obiettivo di lungo termine è quello di ridurre, in modo sostanziale, le emissioni di anidride carbonica attraverso l'importazione di energia solare dal Nord Africa. Uno dei progetti chiave, denominato "Deserted Solar Scheme", è stato lanciato nel luglio 2009 da 12 compagnie elettriche che hanno definito piani finanziari per lo sviluppo di impianti solari nel deserto del Sahara. Il progetto di 400 milioni di € intende raggiungere l'obiettivo d'importare il 15% dell'intero fabbisogno europeo di elettricità attraverso cavi ad alto voltaggio, contribuendo al raggiungimento del target del 20% di energie rinnovabili entro il 2020.

Il Consorzio Desertec annovera grandi aziende quali Siemens, RWE e Deutsche Bank.

GERMANIA

DAIKIN Europa lancia il progetto "European Net Zero Energy"

Le industrie DAIKIN hanno dato inizio al progetto sperimentale che vede una cooperazione tra l'industria e l'università con l'obiettivo di conseguire un bilanciamento energetico nella costruzione di edifici per raggiungere un consumo energetico pari a zero. Il primo passo vede la collaborazione tra l'Azienda ed il Gruppo ZELLER, agente unico DAIKIN per la Germania, nella costruzione di un palazzo per uffici a Hertern nel Nord Ovest della Germania con un impianto di generazione fotovoltaico e prodotti DAIKIN a risparmio energetico.

BOSCH SOLAR ENERGY presenta una nuova tecnologia relativa al sistema di montaggio dei pannelli solari costruiti da moduli ricoperti da un sottile strato di film solare che si incastrano rapidamente su guide al punto che il singolo pannello può essere montato in 15 secondi.

L'eliminazione di staffe e morsetti riduce del 40% i costi del materiale.

Ambiente Qualità Sicurezza

RAEE

Nuovi importi eco-contributo in vigore dal 1° luglio 2010

Le industrie aderenti al consorzio ECODOM han-

no modificato l'importo degli "eco-contributi RAEE" dovuti su alcune tipologie di prodotto, azzerandoli o riducendoli, mentre sono stati mantenuti "solo per le apparecchiature che, per dimensione o complessità tecnologica, presentano costi di gestione, logistica o trattamento rilevanti".

Per quanto riguarda la "gestione operativa" dell'addebito, da parte del distributore nei confronti della propria clientela, ricordiamo che è necessario fare riferimento a quanto prevede l'articolo 10 del decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, che ha introdotto la normativa RAEE, recependo la Direttiva Europea sulla smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tale articolo prevede espressamente quanto segue:

"Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A [cioè i "grandi elettrodomestici", come ad esempio apparecchi elettrici di riscaldamento e radiatori elettrici] fino al 13 febbraio 2013 il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento".

Quindi l'aspetto fondamentale da evidenziare è che un eventuale cambiamento negli importi da "eco-contributo", come quello avvenuto con decorrenza 1° luglio 2010 per le aziende produttrici aderenti al consorzio ECODOM non comporta assolutamente l'obbligo di fatturare comunque alla clientela, a partire da quella data, con il "nuovo" eco-contributo, ciò che oltretutto, nel caso in esame, si tradurrebbe in un evidente danno economico per il distributore.

Area Legale Legislativa

Nuovo Regolamento UE su accordi verticali e pratiche concordate

A decorrere dal 1° giugno 2010, e fino al 31 maggio 2022 – con una fase di transizione di un anno – entrano in vigore le nuove norme sugli accordi verticali previste dal Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione del 20.04.2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.

I cosiddetti "accordi verticali" sono quegli accordi di distribuzione e di fornitura di beni o servizi conclusi tra imprese operanti, ciascuna, ad un diverso livello della catena di produzione o di distribuzione quali, ad esempio, quelli tra produttori e grossisti o dettaglianti. La disciplina normativa comunitaria in materia di accordi verticali mira a garantire alle imprese un'ampia libertà rispetto alle modalità di

distribuzione prescelte prevedendo al contempo le misure necessarie affinché la Commissione e le Autorità garanti degli Stati membri possano contrastare in maniera efficace quelle pratiche che sono ritenute di ostacolo all'accesso al mercato nonché restrittive della concorrenza.

A tal proposito, infatti, l'art. 101, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell' UE (in precedenza art. 81.3 Trattato CE) fissa un divieto generale avente ad oggetto tutti gli accordi, le decisioni nonché le pratiche concordate di imprese (o associazioni di imprese) "che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune". In particolare, nell'ambito degli accordi vietati, la suddetta norma richiama espressamente quelli diretti a:

- fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Le disposizioni del nuovo Regolamento, che così come le precedenti devono essere lette in combinato con le nuove Linee Guida della Commissione, pubblicate il 20 Aprile 2010, tengono conto dello sviluppo di Internet, negli ultimi 10 anni, come forza trainante per le vendite on-line e per il commercio transfrontaliero, promuovendo tale tendenza in quanto aumenta la facoltà di scelta dei consumatori e la concorrenza basata sui prezzi.

In particolare, le Linee Guida rappresentano lo strumento fondamentale per una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni del Regolamento poiché contengono le definizioni e le istruzioni necessarie nonché una puntuale disciplina di talune particolari categorie di accordi che di norma non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'art. 101 quali, ad esempio, gli accordi di agenzia commerciale o quelli di subfornitura.

Una particolare sezione è inoltre dedicata all'analisi di specifiche fattispecie di restrizioni verticali quali il monomarchismo, la distribuzione esclusiva, l'attribuzione esclusiva di clienti, la distribuzione selettiva, gli accordi di franchising, gli accordi di fornitura esclusiva, i pagamenti anticipati per l'accesso, gli accordi di gestione per categoria, la vendita abbinata e le restrizioni relative ai prezzi di rivendita.

In generale, inoltre, viene confermato il principio di base della libertà per le imprese di decidere le modalità di distribuzione dei propri prodotti, a con-

dizione che gli accordi non prevedano la fissazione dei prezzi o altre restrizioni fondamentali e che sia i produttori che i distributori non detengano una quota di mercato superiore al 30%.

In particolare, le esenzioni previste nel testo si applicano a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante in cui esso vende i beni o servizi contrattuali e la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30% del mercato rilevante in cui esso acquista i beni o servizi contrattuali. In base alla nuova normativa, pertanto, la soglia di riferimento per l'acquirente riguarderà il mercato in cui acquista un prodotto e non più il mercato in cui si vende questo prodotto.

Nonostante il permanere di molte incertezze riguardo ai metodi di calcolo delle rispettive quote di mercato, le nuove disposizioni fissano dunque il medesimo limite per i distributori e per i rivenditori al dettaglio, in considerazione del fatto che anche alcuni acquirenti possono detenere un potere di mercato con effetti potenzialmente negativi per la concorrenza.

Questo cambiamento viene presentato come una misura a vantaggio delle piccole e medie imprese (PMI), siano esse produttori o rivenditori al dettaglio, che potrebbero altrimenti essere escluse dal mercato della distribuzione. Il testo integrale del Regolamento 330/2010 e gli "Orientamenti sulle restrizioni verticali" della Commissione Europea sono disponibili all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Area legale e legislativa • Disciplina commercio • Accordi verticali.

Fisco

Ritenuta 10% sui bonifici per le detrazioni fiscali 36% e 55%

Publicato il provvedimento attuativo

Facendo seguito a quanto già anticipato sul numero 261 di "ANGAISA Informa", vi confermiamo che è stato emanato il 30 giugno scorso, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che ha individuato le tipologie dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico sui quali, a partire dal 1° luglio, le banche dovrebbero operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari.

Si tratta di tutti i pagamenti concernenti spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi art. 1, legge n. 449/1997 (detrazione fiscale 36%) e per interventi di risparmio energetico ai sensi art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296/2006 (detrazione fiscale 55%).

Purtroppo il Provvedimento non opera alcun tipo di differenziazione tra gli effettivi beneficiari dei bonifici; di conseguenza le banche sarebbero tenute ad effettuare la ritenuta in maniera "indiscriminata", sia nei confronti di artigiani e imprese che nei confronti delle aziende distributrici che hanno effettuato le forniture dei materiali.

E questo nonostante "Fisco oggi", la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, sempre in data

30.06.2010, commentando l'avvenuta emanazione del provvedimento, avesse puntualizzato: "Ristrutturazione edilizia (bonus 36%) e riqualificazione energetica (bonus 55%). Sono questi gli interventi che fanno scattare, all'atto del bonifico all'esecuzione dei lavori, la ritenuta del 10% da parte delle banche e di Poste Italiane Spa".

Sintetizziamo di seguito i punti più significativi del Provvedimento.

La ritenuta è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni (la detrazione, si ricorda, compete per una quota pari al 36% delle spese sostenute);
- spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (la detrazione, si ricorda, compete per una quota pari al 55% degli importi a carico del contribuente).

Le banche e le Poste Italiane SPA che operano le ritenute in oggetto sono tenute ai seguenti adempimenti:

- versare la ritenuta con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando l'apposito codice tributo. Si tratta di modalità identiche a quelle previste per i sostituti d'imposta, per cui i predetti enti finanziari dovranno procedere, mediante F24, al versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello in cui la stessa è effettuata.

Ai sensi dello stesso articolo banche e Poste dovranno tener presente che i beneficiari potranno godere dell'istituto della compensazione;

- certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998, l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate (ovvero entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti);
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

La ritenuta verrà applicata sui bonifici effettuati dal 1° luglio 2010.

Consapevole delle conseguenze estremamente negative, per la nostra categoria, che l'applicazione generalizzata del provvedimento produrrebbe (minore liquidità e un credito di imposta sempre più elevato), ANGAISA ha nuovamente sollecitato un intervento di Confcommercio presso l'Agenzia delle Entrate affinché vengano tempestivamente adottati i necessari correttivi, atti a limitare l'ambito di applicazione del provvedimento alle sole categorie di imprese in funzione delle quali il Fisco ha ritenuto necessario introdurre questa misura (imprese edili, artigiani, installatori).

Il testo integrale del Provvedimento è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Normative Area Fiscale

• Detrazioni fiscali • Detrazione 55% / .

Detrazione fiscale 55%

Demolizione e ricostruzione con ampliamento

La recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 1° luglio 2010 ha preso, in esame, fra l'altro, la possibilità di fruire delle ipotesi di detrazione fiscale 55% in presenza di un intervento di demolizione dell'immobile, seguito da ricostruzione con ampliamento.

A tale proposito l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ribadito che, fra i presupposti fondamentali per poter fruire dell'agevolazione, vi è quello che i lavori devono riguardare edifici "esistenti". La sussistenza di lavori di demolizione e ricostruzione non ostacola l'accesso alla detrazione nel caso in cui venga realizzata una "fedele ricostruzione" del fabbricato preesistente. Di conseguenza, nel caso in cui la demolizione sia seguita da una ricostruzione con ampliamento la detrazione non spetta. Qualora invece il fabbricato sia interessato da una normale ristrutturazione con ampliamento, la detrazione 55% compete solamente per la quota parte di spese relative ai lavori di effettiva ristrutturazione. In questo caso la detrazione non potrà riguardare l'ipotesi di "riqualificazione globale" dell'edificio, di cui all'art. 1, comma 344, della legge 296/2006, poiché in questi casi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo quindi anche dell'ampliamento. La detrazione spetterebbe invece nelle altre ipotesi previste dalla legge. Qualora i lavori prevedano la realizzazione di impianti al servizio dell'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento, la parte di spesa su cui calcolare la detrazione del 55% resta solamente quella relativa all'immobile preesistente non ampliato (per effettuare il calcolo si può ricorrere ad un criterio di

partizione proporzionale basata su quote millesimali). Il testo integrale della circolare n. 39/E è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Normative Area Fiscale

• Detrazioni fiscali • Detrazione 55%.

Lavoro

Disdetta CCNL 18 luglio 2008 dipendenti aziende terziario, distribuzione e servizi

Nel rispetto dei tempi e dei principi stabiliti dalle Linee Guida per la riforma della contrattazione collettiva siglate da CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA con le associazioni sindacali in data 17 dicembre 2008 nonché dal successivo Accordo Interconfederale sottoscritto il 22 gennaio 2009, le Organizzazioni Sindacali Fiscat-CISL, Uilucis-UIL e UGL Terziario, con comunicazioni separate, hanno inviato la lettera di disdetta del CCNL del Terziario 18 luglio 2008. Pertanto, alla data del prossimo 31 dicembre 2010, il CCNL del Terziario verrà a scadere e dovrà essere rinnovato sia per la parte economica che per quella normativa.

Lavoratori disabili

Modalità di fruizione dei permessi per assistenza al disabile

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 31 del 6 luglio scorso, ha preso in esame le problematiche inerenti le modalità per la fruizione dei permessi, pari a 3 giorni mensili frazionabili anche in permessi orari, previsti dall'art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, per l'assistenza al disabile, quali ad esempio:

- con quanto preavviso debbano essere richiesti tali permessi;
- chi stabilisce, datore di lavoro o lavoratore, le date di fruizione del permesso;
- facoltà per il dipendente di modificare la data di fruizione di permessi già programmati.

Al riguardo, il Ministero ha precisato che occorre far riferimento a principi generali volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile, e evidenzia, per il datore di lavoro:

- la possibilità di richiedere una programmazione dei suddetti permessi con cadenza settimanale o mensile, laddove possibile;
- l'esigenza di seguire criteri quanto più possibili condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze;
- la possibilità, per il lavoratore, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, dal momento che le esigenze di assistenza e di tutela del disabile, prevalgono sulle esigenze imprenditoriali.

Rapporto di lavoro

Obbligo di diligenza. Sentenza Cassazione

Con la sentenza n. 7398 del 26 marzo 2010, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha precisato che il contenuto dell'obbligo di diligenza si sostanzia non solo nell'esecuzione della prestazione lavorativa secondo la sua particolare natura (diligenza in senso tecnico), ma anche nell'esecuzione dei comportamenti accessori che si rendano necessari in relazione all'interesse del datore di lavoro ad una utile prestazione. L'obbligo di diligenza ha carattere oggettivo poiché, in base all'articolo 2104 del codice civile, l'adeguatezza della prestazione deve essere valutata in relazione all'interesse del datore di lavoro e non già all'impegno o allo sforzo soggettivo del lavoratore. In caso di licenziamento per scarso rendimento (per giustificato motivo oggettivo), spetta al datore di lavoro provare non soltanto il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma anche che la causa di esso sia in effetti riconducibile a colpevole o negligente condotta del lavoratore.



Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 263 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Accordi verticali e pratiche concordate. Nuovo Regolamento UE.
- ▶ Detrazioni 36% e 55%. Ritenuta acconto 10%. Provvedimento Agenzia Entrate.
- ▶ Detrazione 55%. Circolare Agenzia Entrate n. 39/E del 01.07.2010.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre
pubblicate su:

BIU&ROSSO

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.